



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale "Edmondo De Amicis"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · VIA PASTRENCO, 3 · Telefono 0331.683427  
E-mail: vaic85900r@istruzione.it · PEC: vaic85900r@pec.istruzione.it · www.icdeamicis.gov.it  
C.F. 81009170127 · C.M. VAIC85900R

Circolare n. 88

Busto Arsizio, 10 gennaio 2022

Ai referenti COVID

Ai genitori /tutori degli alunni

Al personale docente e ATA

Al D.S.G.A.

Al sito della scuola

Agli atti

Loro sedi

*Oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento CM n. 60136 del 30/12/21.*

Si comunica a tutta la comunità educante che il Ministero della Salute ha emanato le circolari n. 60136/21 e la n. 11/22 con le quali fornisce indicazioni aggiornate sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

**Nel caso di contatto con un soggetto risultato positivo:**

**Contatti stretti ad ALTO RISCHIO**

- a) **quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, al termine della quale deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo per tutti coloro non vaccinati o che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (una sola dose) o che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
- b) **quarantena di 5 giorni a partire dal contatto con il positivo**, al termine della quale deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo per tutti coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni;
- c) **non si applica la quarantena ma vi è l'obbligo di indossare dispositivi di protezione** delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno per tutti coloro asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. Sarà necessario effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.



Il "**contatto stretto**" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto;
- gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

### Contatti stretti a BASSO RISCHIO

Non si applica la quarantena ma devono essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie se si sono sempre indossate mascherine chirurgiche o FFP2. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, i contatti sono tenuti a sorveglianza passiva.

Si intende per contatto stretto a BASSO RISCHIO una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Si ringraziano i REFERENTI COVID per il lavoro preciso e puntuale che hanno svolto per tutte le vacanze natalizie perché è grazie a loro che la nostra scuola mantiene un alto livello di efficienza nel controllo dei contagi.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Istituto Comprensivo Statale "Edmondo De Amicis"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · VIA PASTRENGO, 3 · Telefono 0331.683427  
E-mail: vaic85900r@istruzione.it · PEC: vaic85900r@pec.istruzione.it · www.icdeamicis.gov.it  
C.F. 81009170127 · C.M. VAIC85900R

Per tale motivo si chiede al personale scolastico tutto e alle famiglie di collaborare con loro in questo momento delicato.

Lo scrivente ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione.

Si allegano:

- - Circ. Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21
- - Circ. Interministeriale n. 11 del 8/01/22

**Dirigente Scolastico**

Benedetto Lo Piccolo\*

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale

Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.